



ORIGINALE

## SEGRETERIA GENERALE E DIREZIONE OPERATIVA

### REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI

#### DETERMINAZIONE N° 487 DEL 12/04/2024

**OGGETTO:** Accordo Quadro per la realizzazione di servizi di formazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro - Approvazione e individuazione del soggetto contraente - CIG B115409D08

#### IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Ciancaglini / ArubaPEC S.p.A.

PROSPETTO RIEPILOGATIVO ACCERTAMENTI/IMPEGNI

Creditore/Debitore	Importo	Codice gestionale	CIG	CUP	Capitolo	Tipo	Impegno	Scadenza Obbligazione

RIMESSO IN COPIA A

Dettaglio eventuali spese sottoposte a limitazione (DL78/2010)

Denominazione	SI/NO	Importo	Denominazione	SI/NO	Importo
---------------	-------	---------	---------------	-------	---------

Studi e incarichi di consulenza	NO		Spese per autovetture (acquisto, manutenzione, noleggio e l'esercizio di autovetture e acquisto di buoni taxi)	NO	
Relazioni pubbliche, convegni, mostre pubblicità e rappresentanza	NO		Spese per missioni	NO	
Spese per formazione	NO		Compensi organi di indirizzo, direzione e controllo	NO	



Piazza Aldo Moro, 1 - 55012 Capannori (LU) - Italia ([www.comune.capannori.lu.it](http://www.comune.capannori.lu.it))

SEGRETERIA GENERALE E DIREZIONE  
OPERATIVA

Tel. 0583/4281

Fax 0583/428399

ORIGINALE

## **Determinazione n° 487 del 12/04/2024**

**OGGETTO: Accordo Quadro per la realizzazione di servizi di formazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro - Approvazione e individuazione del soggetto contraente - CIG B115409D08**

### **SEGRETERIA GENERALE E DIREZIONE OPERATIVA**

#### **IL SEGRETARIO GENERALE**

Visti

- l'art. 50, c. 1, lett. b), D.Lgs 36/2023, che stabilisce che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto di servizi e forniture, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- L'art 59, c. 1, D.Lgs 36/2023, che stabilisce che Le stazioni appaltanti possono concludere accordi quadro di durata non superiore a quattro anni, salvo casi eccezionali debitamente motivati, in particolare con riferimento all'oggetto dell'accordo quadro. L'accordo quadro indica il valore stimato dell'intera operazione contrattuale. In ogni caso la stazione appaltante non può ricorrere agli accordi quadro in modo da eludere l'applicazione del codice o in modo da ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza. In particolare, e salvo quanto previsto dai commi 4, lettera b), e 5 ai fini dell'ottenimento di offerte migliorative, il ricorso all'accordo quadro non è ammissibile ove l'appalto consequenziale comporti modifiche sostanziali alla tipologia delle prestazioni previste nell'accordo.
- l'art. 59, c. 2 e 3, D.Lgs 36/2023, che stabilisce che gli appalti basati su un accordo quadro sono aggiudicati secondo le procedure previste dal presente articolo, applicabili tra le stazioni appaltanti, individuate nell'indizione della procedura per la conclusione dell'accordo quadro, e gli operatori economici

selezionati in esito alla stessa. Non possono in sede di appalto apportarsi modifiche sostanziali alle condizioni fissate nell'accordo quadro. Quando l'accordo quadro sia concluso con un solo operatore economico, gli appalti sono aggiudicati entro i limiti delle condizioni fissate nell'accordo quadro stesso. La stazione appaltante può consultare per iscritto l'operatore economico chiedendogli di completare la sua offerta, se necessario;

- l'art. 192, D.Lgs 267/2000, in materia di determina a contrarre;
- il D.Lgs 81/2008, in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro che individua la formazione come il processo educativo attraverso il quale vengono trasferite ai lavoratori nozioni e grazie cui vengono sviluppate le competenze necessarie per lo svolgimento in sicurezza del proprio lavoro e quindi identificato, gestito e risolto ogni tipo di rischio;
- gli artt. 107, c. 3, D.Lgs 267/2000 e 8, c. 2, lett. b) del Regolamento Generale sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi, in materia di competenze dirigenziali;
- l'art. 17, c. 2, D.Lgs 36/2023, che indica il contenuto della determina di affidamento: l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;
- il DUP 2024-2026, approvato con delibera di Consiglio 80 del 12/12/2023;
- il Bilancio di previsione finanziaria approvato con delibera di Consiglio 83 del 12/12/2023;
- il PEG 2024, approvato con delibera di Giunta n. 28 del 09/02/2024;
- il PIAO 2024-2026, approvato con delibera di Giunta n. 33 del 13/02/2024 all'interno nel quale è stato assegnato all'Ufficio Direzione Operativa l'obiettivo ordinario "Formazione: predisposizione e gestione del Piano della formazione";

Dato atto che l'acquisto non è stato inserito nel programma triennale di acquisti di beni e servizi, ai sensi dell'art. 37, DLGS 36/2023, in quanto di importo inferiore a 140.000,00 euro o 150.000,00 euro;

Richiamati:

- il Piano di Formazione contenuto nel PIAO che stabilisce che "l'amministrazione comunale intende la formazione dei dipendenti sia come mezzo per garantire l'arricchimento professionale degli stessi, sia come strumento strategico volto al miglioramento continuo dei processi interni e quindi dei servizi offerti nell'ottica del conseguimento del "valore pubblico";
- il Piano di Formazione Informazione e Addestramento (PFIA) Rev.00 del 30.03.2022 redatto dal Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione che identifica in modo chiaro e puntale la necessità di formazione, informazione e addestramento da somministrare ai lavoratori, tenendo conto del rispetto della normativa;
- il decreto sindacale n. 9 del 01/03/2022 di conferimento delle funzioni dirigenziali del settore Segreteria Generale e Direzione Operativa e di nomina del Datore di

lavoro per la sicurezza ai sensi dell'art.2, comma 1, lettera b), D.Lgs.81/2008 s.m.i.;

- il provvedimento di delega prot. 67761/2023 del dirigente del settore, in materia di affidamenti, ai sensi dell'art. 8 bis del regolamento generale sull'ordinamento degli uffici e servizi;

Rilevato che il sopracitato PIAO prevede all'azione 10 della sezione "Formazione del Personale" una formazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs 81/2008 che prevede, fra l'altro: sicurezza generica, rischio base, rischio medio, aggiornamento e formazione RLS, formazione e aggiornamento preposti, formazione Dirigenti.

Ritenuto quindi di dover procedere alla stipula di un accordo quadro per la realizzazione della formazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro in quanto:

- è applicabile ai sensi dell'art. 59, c. 1, 2 e 3 Dlgs 36/2023;
- detta forma contrattuale consente di valutare in itinere l'efficacia e il positivo accoglimento della formazione da parte dei dipendenti;
- consente di dare la possibilità di programmare la formazione in base alle effettive esigenze che emergono nel corso del triennio, non essendo predeterminato il numero e la tipologia di edizioni e la definizione temporale;
- consente di poter valutare e/o differenziare nel tempo le specifiche modalità di erogazione della formazione;
- la specificità dell'Accordo Quadro permette di prevedere un arco di validità temporale e la determinazione dell'importo contrattuale mediante indicazione di un limite massimo di spesa al cui raggiungimento il contratto cesserà di produrre effetti;

Dato atto che:

- l'importo complessivo dell'accordo quadro è di euro 13.000,00 IVA esclusa, per il quale è possibile procedere a singoli contratti attuativi tramite affidamento diretto;
- è stata fatta un'indagine di mercato fra 20 operatori economici;
- sono state ricevute, nei termini stabiliti, 12 offerte (acquisite al protocollo dell'Ente con i seguenti numeri 13740/24, 14046/24, 15533/24, 15383/24, 17690/24, 17861/24, 18037/24, 18216/24, 18481/24, 18556/24, 18941/24, 18971/24);

Rilevato che Etika Consulting srl ha presentato l'offerta formativa (Prot. 18037/24) risultata economicamente più vantaggiosa, in base a quanto richiesto nella Tabella 1, che contiene le previsioni di massima delle attività formative di cui l'ente necessiterà nel triennio,

Ritenuto che questa proposta formativa consenta di adempiere agli obblighi relativi alla formazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi del

D.Lgs 81/2008, in modo più agevole e tempestivo e complessivamente più economico;

Considerato che il presente affidamento ha queste caratteristiche:

- il motivo dell'affidamento è, ai sensi del D.L. 81/2008, che sia assicurata una adeguata formazione ai dipendenti relativamente ai concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda;

- l'oggetto del contratto consiste nel servizio di realizzazione per il Comune di Capannori di corsi di formazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (formazione rischio base, formazione e aggiornamento rischio medio, formazione e aggiornamento RLS, formazione e aggiornamento preposti, formazione Dirigenti) per il triennio 2024-2026, nelle modalità idonee a garantire la formazione in conformità di quanto previsto dalla normativa;

- le clausole ritenute essenziali sono:

- che i contratti attuativi non sono predeterminati nel numero e nella consistenza, ma saranno individuati dalla Stazione appaltante, nel corso dello svolgimento dell'affidamento, in base alle necessità dell'Amministrazione, individuando di volta in volta, le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative;

- che le prestazioni oggetto di appalto saranno affidate ad unico operatore, con cui verrà stipulato il contratto di accordo quadro, e non necessiteranno di avviare un nuovo confronto competitivo per i singoli ordinativi;

- che la durata dell'accordo quadro è fissata in anni tre, con decorrenza dalla data della relativa stipula, ed entro il suddetto arco di tempo di validità contrattuale, la stazione appaltante potrà procedere ad inviare al Contraente, i singoli Contratti attuativi relativi agli specifici interventi che si renderà necessario effettuare, sulla base delle priorità rilevate dall'Amministrazione, non predeterminati né nel numero né nella singola consistenza in termini economici;

- che il fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti della stazione appaltante a fornire i servizi oggetto dell'appalto, al prezzo e con le caratteristiche e le modalità specificate nell'offerta (All.2\_Documento denominato "Offerta Economica\_dettaglio prezzi formazione"). I prezzi e le modalità di erogazione rimangono fissi ed invariabili per l'intera durata dell'Accordo Quadro.

- che l'accordo quadro si esaurirà prima della scadenza naturale sopra indicata nel caso di: risoluzione o esaurimento dell'intero importo contrattuale del servizio;

- ai sensi dell'art. 58, D.Lgs 36/2023, l'appalto, peraltro già accessibile, dato l'importo non rilevante, per le microimprese, piccole e medie imprese, non è suddivisibile in lotti aggiudicabili separatamente per la sua dimensione unitaria;

Considerato che per la selezione dell'operatore economico a cui affidare il servizio e con cui stipulare l'accordo quadro in argomento, si procede ad un affidamento

diretto ai sensi del D.L. n. 76/2020 e ss.mm.ii. a Etika Consulting Srl, Via di Salicchi 711/X, 55100 Lucca, C.F. 02437190461);

Rilevato che in base all'importo massimo dell'accordo quadro e quindi dell'affidamento del servizio, si è proceduto alla aggiudicazione tramite la piattaforma elettronica START (Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana);

Rilevato:

- l'assenza di convenzioni CONSIP attive relative nello specifico alla tipologia di erogazione della formazione in oggetto;
- l'assenza di convenzione dei soggetti aggregatori, ai sensi dell'art. 9, DL 66/2014, convertito dalla L 89/2014;
- che non esiste un prezzo di riferimento ANAC in materia, ai sensi dell'art. 9, DL 66/2014, convertito dalla L 89/2014;
- che non esistono Criteri Minimi Ambientali rilevanti;
- che non è necessario richiedere la garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 53, c. 4, D.Lgs 36/2023, visto il valore modesto dell'affidamento;

Considerato che l'operatore economico ha attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attraverso la procedura su piattaforma START, il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti, come previsto dall'art. 52, c. 1, D.Lgs 36/2023, e sul rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L 136/2010.

Visto il controllo della regolarità contributiva, come da prot. INAIL\_41823279;

Considerato che il Comune verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno;

Considerato che in caso di esito negativo del controllo si applicheranno le sanzioni previste dall'art. 52, c. 2, D.Lgs 36/2023;

Rilevato che all'operatore economico si applicano, in quanto compatibili, le norme del DPR 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165), nonché le più specifiche disposizioni del vigente Codice di comportamento del Comune di Capannori approvato con deliberazione di Giunta n. 246/2022 e che, in caso di violazione, il contratto sarà risolto di diritto;

Rilevato inoltre che si rispetta l'art. 53, c. 16 ter, D.Lgs 165/2011, in materia di "pantouflage".

In conformità a quanto previsto dall'art. 26, c 3 bis, D.Lgs 81/2008 per le modalità di svolgimento dell'appalto non è necessario redigere il DUVRI.

Visti:

- l'art. 183, D.Lgs 267/2000, in materia di impegni di spesa;
- il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011;
- l'art. 23 del regolamento comunale di contabilità, in materia di impegni di spesa;
- il DUP 2024-2026, approvato con delibera di Consiglio n. 80/2023;
- il Bilancio previsionale 2024-2026, approvato con delibera di Consiglio n. 83/2023;
- il PEG 2024, approvato con delibera di Giunta n. 28 del 09/02/2024;
- Il PIAO 2024, approvato con delibera di Giunta n. 33 del 13/02/2024;

Ritenuto come l'istruttoria preordinata alla predisposizione del presente atto consenta di attestarne la regolarità e la correttezza, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000;

### **DETERMINA**

1. di approvare l'accordo quadro allegato parte integrante alla presente (All.1\_Accordo\_Quadro);
2. di procedere all'affidamento volto alla stipula dell'accordo quadro all'operatore economico Etika Consulting Srl, Via di Salicchi 711/X, 55100 Lucca, C.F. 02437190461;
3. che sull'affidatario sono stati effettuati i controlli indicati in premessa e che tuttavia, ai sensi degli artt. 71 e 75 del DPR n. 445/2000 ed in relazione alla verifica di eventuali cause ostative all'affidamento, qualora successivamente (anche dopo la stipulazione del contratto) dovessero risultare dichiarazioni rese non rispondenti al vero ovvero non conformi alle risultanze delle certificazioni acquisite d'ufficio, l'affidatario può decadere dai benefici conseguenti al presente provvedimento, mediante risoluzione del contratto, oltre alle altre sanzioni previste dall'art. 52, c. 2, D.Lgs 36/2023;
4. che il contratto, già precedentemente aggiudicato tramite la procedura svolta sulla piattaforma elettronica START è stipulato tramite la sottoscrizione della presente determinazione e dello schema di accordo quadro che si approva;
5. che i dati dell'affidatario dell'appalto, saranno trattati in materia di privacy, ai sensi del D.Lgs 196/2003, così come modificato dal D.Lgs 101/2018, che ha recepito il Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), in quanto applicabili;
6. che il sottoscritto responsabile di settore e il RUP per quanto previsto dall'art. 14, c. 2, del DPR 16/04/2013 n. 62, non ha stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, con l'operatore in questione;

7. che il RUP, ai sensi dell'art. 15, D.Lgs 36/2023, è la Responsabile dell'ufficio Direzione Operativa, Lucia Cesaretti e che la stessa dichiara di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti dei destinatari del presente atto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 bis della L 241/90;

8. che si procede alle pubblicazioni previste dagli art. 23 e 37, D.Lgs. 33/2013;

9. che si attesta la regolarità amministrativa della presente determina, ai sensi dell'art. 147 bis, D.Lgs 267/2000;

10. di dare atto, altresì, che il firmatario dell'atto è il Segretario Generale nella sua qualità di responsabile dirigente dell'Ufficio Direzione Operativa, e che lo stesso dichiara l'insussistenza a proprio carico di ipotesi di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis legge 241/90 e del D.P.R. 62/2013,

#### Informazioni

- Il presente atto sarà pubblicato su Amministrazione Trasparente ai sensi degli art. 23 e 37, DLGS 33/2013, oltreché all'albo pretorio ai sensi dell'art. 124 del DLGS 267/2000;

- E' fatta salva la possibilità di ricorrere per via giurisdizionale al TAR della Regione Toscana entro 30 giorni dalla data di scadenza della pubblicazione all'albo o dalla data di notifica o comunicazione se prevista.

**Capannori, 12/04/2024**

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Marco Ciancaglini / ArubaPEC S.p.A.